

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario
incaricato

N. Cavadini Wiesendanger

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.11

Ai
Municipi del Cantone Ticino

Tramite portale AC

Bellinzona

12 dicembre 2018



Ns. riferimento

Vs. riferimento

NCW/ng

Circolare SEL n. 20181212-9

Obbligo per i Comuni di annunciare i posti vacanti in caso di tasso di disoccupazione superiore alla media - Procedura prevista dagli artt. 53a e seguenti dell'Ordinanza federale sul collocamento (OC)

Signore e Signori Sindaci e Municipali,

con la presente vi segnaliamo quanto segue.

Gli articoli 53a e seguenti dell'Ordinanza federale sul collocamento e il personale a prestito (OC) (allegati) sono entrati in vigore il 1. luglio 2018 e sono stati elaborati dal Consiglio federale in seguito all'adozione dell'art. 121a della Costituzione federale sulla regolazione dell'immigrazione e dell'art. 21a della Legge federale sugli stranieri (LStr) sulle misure riguardanti le persone in cerca d'impiego.

Essi prevedono l'obbligo di notificare all'Ufficio regionale di collocamento (URC) competente per territorio i posti vacanti in determinati settori economici in cui vige un tasso di disoccupazione superiore a una determinata soglia (attualmente dell'8%; dal 1° gennaio 2020 il valore soglia sarà abbassato al 5%). Tale dovere di segnalazione - la cui violazione è sanzionabile in base alla LStr - rappresenta quella che è stata chiamata "preferenza indigena light".

La procedura riguardante l'annuncio dei posti di lavoro vacanti va seguita anche dai Comuni. Essi devono quindi conformarsi agli artt. 53a e seguenti dell'OC, che non distingue fra datori di lavoro privati o pubblici.

Tuttavia in parallelo permangono in ogni caso in vigore gli obblighi procedurali previsti dalla LOC (e dal Regolamento comunale dei dipendenti - ROD) per l'assunzione di dipendenti comunali, in particolare la necessità d'indire un pubblico concorso conformemente all'art. 126 LOC.

In collaborazione con il collega responsabile del Servizio aziende URC, vista la materia in oggetto, suggeriamo le seguenti modalità operative per tener conto della procedura prescritta dall'art. 53a OC - vincolante anche per gli enti pubblici - e dalla LOC.

Nelle procedure di assunzioni di collaboratori occorre:

- verificare in primo luogo se la funzione da ricoprire è soggetta all'obbligo di annuncio agli URC (in vigore dal 1° luglio 2018). Accertato tale obbligo, il posto vacante può essere segnalato tramite la piattaforma internet *lavoro.swiss*, nell'area *Job-Room: Notificare un impiego*.

Per la lista delle professioni soggette all'obbligo di annuncio si veda <https://www.arbeit.swiss/secoalg/it/home/menue/unternehmen/stellenmeldepflicht.html>.

Su *lavoro.swiss* si trovano inoltre le necessarie informazioni e si può eseguire il check del posto vacante. L'URC potrà se del caso fornire maggiori puntuali informazioni in merito.

- Durante i cinque giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sull'apposita piattaforma online, accessibile unicamente alle persone in cerca d'impiego iscritte all'URC, il Municipio non può procedere all'usuale pubblicazione del concorso. A questo stadio la procedura dell'art. 53b OC deve in sostanza avere la precedenza rispetto a quella prevista dalla LOC e dal ROD, che non può ancora essere avviata. In questo modo tali persone beneficiano di un vantaggio informativo rispetto agli altri candidati.
- Entro tre giorni lavorativi dalla pubblicazione del posto sull'apposita piattaforma online, l'URC trasmette al Municipio che ha effettuato l'annuncio i dati sulle persone in cerca d'impiego con un dossier adeguato (senza informare i diretti interessati) o gli comunica che non sono disponibili persone corrispondenti al profilo richiesto. Ciò non riduce la durata del divieto di pubblicazione di cinque giorni.
- Qualora si ritenessero idonei rispetto alle proprie esigenze uno o più candidati segnalati dall'URC,

il Municipio (o in delega i servizi dell'amministrazione competenti) sente gli interessati,

oppure,

gli stessi vengono informati dal Municipio (o in delega dall'amministrazione comunale) dell'imminente pubblicazione di un concorso pubblico ed invitati a presentare la loro candidatura, riservate tutte le valutazioni municipali nell'ambito della procedura di assunzione ai sensi della LOC e del ROD. Contemporaneamente verrà loro indicato che saranno sentiti nell'ambito della preannunciata procedura di assunzione. Fra questi, i nomi di coloro che non parteciperanno al concorso andranno comunicati all'URC.

- Andrà poi espletata la procedura prevista dalla LOC e dal ROD per la regolare assunzione di dipendenti comunali.

Dalle nuove norme federali non deriva però ancora un obbligo per il Comune di ritenere idonei o di assumere i candidati i cui dossier sono stati trasmessi dall'URC. Per il Municipio e i servizi comunali ne deriva però la dovuta presa in considerazione nel processo dei candidati che l'URC ha ritenuto adeguati e le cui pratiche sono state trasmesse all'ente pubblico. Ciò secondo le modalità indicate sopra.

Rispettato l'iter previsto (vedi esame dei dossier, colloquio con i candidati e comunicazioni all'URC), se il Municipio non ritiene di aver trovato un candidato adatto, esso può procedere, nel rispetto della procedura prevista dalla LOC e dal ROD all'assunzione di un altro candidato (non iscritto all'URC come persona in cerca d'impiego), senza dover giustificare la sua posizione nei confronti dell'URC, cui va invece comunicato se ha assunto un candidato segnalato da quest'ultimo.

In merito ad un'eventuale facoltà del Municipio di prescindere dalla procedura del pubblico concorso prevista dalla LOC (ROD) e di procedere immediatamente ad una nomina qualora fra i candidati trasmessi dall'URC si trovasse quello ritenuto idoneo, la questione va forzatamente lasciata aperta. Nella LOC non è infatti presente nessuna base legale che riservi procedure particolari dettate dal diritto federale (si veda invece a livello cantonale l'art. 12 cpv. 4 LORD, peraltro non strettamente finalizzato alla procedura secondo gli artt. 53a e seguenti OC qui descritta).

Eventuali domande riguardo alla procedura d'annuncio possono essere poste a:

Servizio aziende URC
Piazza Giuseppe Buffi 6
6500 Bellinzona
Email: servizioaziende@ti.ch
Tel: +41 91 814 52 29

Ringraziandovi per l'attenzione, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

Il Capo-Sezione:


M. Della Santa



PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca



Allegato:

Stralcio dell'Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento; OC – art. 53a ss) del 16 gennaio 1991 (stato 1° luglio 2018).

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Capo della Sezione del lavoro (claudia.sassi@ti.ch);
- Capogruppo del Servizio aziende URC (mauro.monaco@ti.ch).

Allegato

Obbligo di annunciare i posti vacanti in caso di tasso di disoccupazione superiore alla media

Art. 53a Valore soglia ed elenco delle professioni interessate

(art. 21a cpv. 3 LStr)

¹ L'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoverso 3 LStr si applica ai generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia del 5 per cento. Il valore soglia è considerato raggiunto o superato se in media il tasso di disoccupazione lo raggiunge o lo supera nel quarto trimestre dell'anno precedente e nei primi tre trimestri dell'anno in corso.

² Il calcolo del tasso di disoccupazione si basa sulla statistica del mercato del lavoro della SECO. Il tasso di disoccupazione risulta dal quoziente tra il numero dei disoccupati registrati presso il servizio pubblico di collocamento e il numero delle persone che svolgono un'attività lucrativa.

³ Ogni anno, nel quarto trimestre, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca fissa per l'anno successivo i generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia.

Art. 53b Annuncio dei posti vacanti e limitazione dell'informazione

(art. 21a cpv. 3 LStr)

¹ I datori di lavoro devono annunciare all'ufficio del servizio pubblico di collocamento competente per il loro territorio i posti vacanti nei generi di professioni di cui all'articolo 53a capoverso 1.

² Devono fornire i seguenti dati:

- a. professione richiesta;
- b. attività, inclusi i requisiti specifici;
- c. luogo di lavoro;
- d. grado di occupazione;
- e. data di assunzione;
- f. tipo di rapporto di lavoro: a tempo determinato o indeterminato;
- g. indirizzo di contatto;
- h. nome dell'impresa.

³ L'annuncio deve essere effettuato tramite la piattaforma internet del servizio pubblico di collocamento, telefonicamente o tramite un colloquio personale.

⁴ Il servizio pubblico di collocamento conferma la ricezione degli annunci.

⁵ Il datore di lavoro può pubblicare in altro modo i posti vacanti che è tenuto ad annunciare secondo il capoverso 1 solo dopo cinque giorni lavorativi dalla ricezione della conferma.

⁶ Durante questi cinque giorni lavorativi hanno accesso alle informazioni sui posti vacanti annunciati soltanto i collaboratori del servizio pubblico di collocamento e le persone in cerca d'impiego ivi registrate.

Art. 53c Trasmissione dei dati sulle persone in cerca d'impiego con dossier adeguati e riscontro del datore di lavoro

(art. 21a cpv. 4 LStr)

¹ Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione dell'annuncio completo, il servizio pubblico di collocamento trasmette ai datori di lavoro che hanno effettuato l'annuncio i dati sulle persone in cerca d'impiego con un dossier adeguato o comunica ai datori di lavoro che non sono disponibili persone corrispondenti al profilo richiesto.

² I datori di lavoro comunicano al servizio pubblico di collocamento:

- a. quali candidati hanno ritenuto adeguati e hanno invitato a un colloquio di assunzione o a una verifica dell'idoneità;
- b. se hanno assunto uno dei candidati; e
- c. se il posto è ancora vacante.

Art. 53d Eccezioni all'obbligo di annunciare i posti vacanti

(art. 21a cpv. 5 e 6 LStr)

¹ Oltre all'eccezione di cui all'articolo 21a capoverso 5 LStr, i posti vacanti non devono essere annunciati se:

- a. vengono occupati internamente da persone che lavorano da almeno sei mesi presso la stessa impresa, lo stesso gruppo di imprese o lo stesso gruppo di società; questo vale anche per gli apprendisti che sono assunti al termine del tirocinio;
- b. la durata del rapporto di lavoro non supera i 14 giorni civili;
- c. viene assunto il coniuge o il partner registrato, oppure un parente o affine in linea retta o collaterale di primo grado di una persona avente diritto di firma; i fratellastri e sorellastre sono equiparati ai fratelli e sorelle.

² Il capoverso 1 lettera a non si applica ai prestatori.